

**Direzione Regionale:** AMBIENTE E SISTEMI NATURALI

**Area:** QUALITA' DELL'AMBIENTE E VALUT. IMPATTO AMBIENTALE

## DETERMINAZIONE

N. G05746 del 23/05/2016

Proposta n. 7578 del 19/05/2016

**Oggetto:**

Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale resa ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto "Realizzazione di un nuovo impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata in Loc. Ruscito", Comune di Piedimonte S. Germano (FR). Ottemperanza alle Sentenze del TAR Lazio n. 10166/2015 e n. 2744/2016 e in conformità all'Ordinanza n.521/2016 del Consiglio di Stato. Proponente ARES AMBIENTE srl Registro elenco progetti n. 45/2013

**OGGETTO:** Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale resa ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto "Realizzazione di un nuovo impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata in Loc. Ruscito", Comune di Piedimonte S. Germano (FR). Ottemperanza alle Sentenze del TAR Lazio n. 10166/2015 e n. 2744/2016 e in conformità all'Ordinanza n.521/2016 del Consiglio di Stato.

Proponente ARES AMBIENTE srl

Registro elenco progetti n. 45/2013

## **II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E SISTEMI NATURALI**

**VISTA** la L.R. n.6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 30/09/2013, n.16, "Modifiche al Regolamento Regionale del 06/09/2012, n. 1 (Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni, con il quale si dispone che le funzioni amministrative esercitate dai Dipartimenti soppressi ai sensi dell'art.14, c.1, della L.R. 4/2013, sono attribuite, contestualmente al relativo contingente di personale ed alle relative risorse, alle Direzioni Regionali ed alle Agenzie, in ragione delle rispettive competenze;

**VISTA** la Determinazione n. 489 del 17 settembre 2015 con la quale, tra l'altro, si è provveduto alla riorganizzazione della Direzione Regionale "Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative", le cui competenze sono state riallocate nelle neocostituite "Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali" e "Direzione Regionale Infrastrutture e politiche abitative", dando mandato a ciascun Direttore regionale di effettuare una verifica delle attività della Direzione;

**VISTO** il Regolamento Regionale 13 ottobre 2015 n° 15, Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *che all'articolo 2 "Modifica all'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni, prevede: la Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali e la relativa declaratoria "Provvede alla programmazione, pianificazione e tutela delle risorse naturali, ambientali e forestali, per la salvaguardia della biodiversità di specie ed habitat, secondo i principi improntati allo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento all'individuazione di misure di salvaguardia della rete natura 2000 (SIZ e ZPS); al coordinamento, in attuazione della normativa vigente, delle attività del sistema regionale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle procedure di istituzione di parchi, riserve e monumenti naturali e all'adozione delle procedure tecnico amministrative per l'approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione; alla cura dei rapporti del sistema stesso con le aree protette statali; alla programmazione e pianificazione delle attività di educazione e informazione ambientale. Cura le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA). Provvede all'attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale riguardante piani, programmi e interventi in materia di tutela di siti ed ecosistemi dall'inquinamento delle componenti fisiche e chimiche";*

**VISTA** la Deliberazione, n. 639 del 17/11/2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali al Dott. Vito Consoli;

**VISTO** le Determinazioni, n. G00302 del 25/01/2016 e n. G00739 04/02/2016, con le quali si è provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base denominate "Aree" ed "Uffici" della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi naturali, riallocando le preesistenti Aree "Sistemi Naturali" e "Qualità dell'ambiente e Valutazione d'impatto ambientale", già presenti nella Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, mantenendone ferme funzioni e competenze;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2016, n. 144, concernente: "*Proposta di regolamento regionale concernente Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni*", con la quale si è provveduto a rimodulare l'art. 23 del r.r.1/2002;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2016, n. 145, concernente: "*Proposta di regolamento regionale concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B"*", con la quale si è provveduto a rimodulare le funzioni della scrivente Direzione trasferendo le competenze riguardanti la valutazione di impatto ambientale alla neo Direzione regionale - *Governo del ciclo dei rifiuti*";

**TENUTO CONTO** che nella Determinazione della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, n. G03738 del 14/04/2016, è disposto che fino alla data del 16 maggio 2016 resterà in essere l'attuale struttura organizzativa della scrivente Direzione, così come ridefinita dalla Determinazione n. G00739 del 03/02/2016: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree, Uffici e Servizi" della Direzione Regionale "Ambiente e Sistemi naturali" e, con le strutture della Agenzia Regionale per i "Parchi", ivi comprese le attuali Posizioni di Alta Professionalità ed Organizzative;

**VISTA** la Determinazione n. G05231 del 13/05/2016 recante in oggetto "Proroga dei termini di esecutività della Determinazione Dirigenziale n. G03738 del 14 aprile 2016, concernente: "Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione regionale "Ambiente e Sistemi naturali"" con cui è prorogata al 23 maggio 2016 la struttura organizzativa della Direzione Ambiente e Sistemi Naturali di cui alla Determinazione n. G00739 del 04/02/2016;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

**VISTO** il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 , "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

**VISTA** la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTA** l'istanza del 04/09/2013, acquisita con il prot.n. 327131, con la quale il proponente ARES AMBIENTE srl ha trasmesso alla competente struttura della Regione Lazio, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto di "Realizzazione di un nuovo impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata in loc. Ruscito" nel Comune di Piedimonte S. Germano (FR), ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

## **CONSIDERATO** che:

- nell'ambito della complessa istruttoria tecnico/amministrativa svolta dall'Ufficio V.I.A., a seguito dell'istanza della Ares Ambiente srl, sia le amministrazioni interessate, che associazioni ambientaliste ed i privati cittadini, nonché altri enti, presentavano le proprie osservazioni entro i termini di legge;
- rilevate numerose criticità del progetto proposto, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri negativi pervenuti, veniva inviata comunicazione ex art. 10-bis della L.241/1990, a cui la Ares Ambiente srl con nota, prot.n.12558 del 10/01/2014, inviava controdeduzioni in risposta al preavviso di rigetto;
- l'autorità competente, con Determinazione n. G10065 del 11/07/2014, emanava pronuncia di compatibilità ambientale negativa sul progetto proposto dalla società proponente;
- la suddetta società intentava ricorso al TAR per l'annullamento della suddetta pronuncia, a conclusione del I grado di giudizio, il predetto organo giurisdizionale emanava Sentenza n. 10166/2015, d'annullamento della Determinazione n. G10065 del 11/07/2014;
- a seguito di appello, spiegato da questa Amministrazione regionale nei confronti della pronuncia del TAR Lazio n.10166/15, nonché alla successiva reiezione dell'istanza cautelare della Regione Lazio da parte del Consiglio di Stato (Ord.n. 521/16), questo Ufficio, con nota prot.n. 102812 del 25/02/2016, riapriva il procedimento di V.I.A., quale riattualizzazione dell'istruttoria, comunicando alla Società proponente il termine di conclusione del suddetto procedimento (non oltre 150 giorni, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- con successivo provvedimento giurisdizionale (sentenza n. 2744/16) il TAR Lazio stabiliva - in sede d'ottemperanza - l'obbligo di concludere il nuovo procedimento di V.I.A., tenendo conto di quanto precisato nella sentenza n. 10166/2015;
- il termine di 30 giorni, fissato con sentenza n. 2744/16 dal giudicante, per la conclusione del procedimento, decorreva a far data dalla comunicazione della decisione del 07/03/2016, spirando il 07/04/2016, pena la nomina, in caso di mancata conclusione del procedimento nel termine prefissato, di un commissario ad acta, che veniva individuato in seno all'organico del Ministero dell'Ambiente;
- a seguito del riavvio del procedimento, effettuato con nota prot.n. 102812 del 25/02/2016 ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, risultano pervenute le seguenti osservazioni:
  - PEC del 10/04/2016 "Fare Verde Onlus e Consulta dell'ambiente di Piedimonte San Germano";
  - 05/04/2016 Parrocchia "Santa Maria Assunta";
  - 08/04/2016 "Federazione Provinciale Coldiretti di Frosinone";
  - 06/04/2016 "Diocesi di Sora – Cassino – Aquinio - Pontecorvo. Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro";
  - 05/04/2016 "Consorzio di tutela del peperone DOP di Pontecorvo";
  - Prot.n. 1444 del 08/04/2016 Consorzio di Bonifica Valle del Liri;
  - Nota prot.n. 3384 del 08/04/2016 del Comune di Piedimonte San Germano, con allegata Deliberazione C.C. n. 13 del 22/03/2016 ed altra documentazione per la riconferma della contrarietà ed opposizione alla realizzazione dell'impianto in progetto;
- con nota del 14/03/2016 e successiva comunicazione di sollecito del 15/04/2016, l'Ufficio V.I.A. ha chiesto ad ARPA Lazio il parere tecnico relativo alla compatibilità ambientale dell'impianto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b, punto 4 La L.R. 45/1998 che prevede il supporto tecnico scientifico della stessa per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- in particolare si è richiesto di valutare i punti evidenziati dal giudice amministrativo nella Sentenza n. 10166/2015 e di seguito riportati:
  - punto 13 impatto sul contesto agricolo locale;

- punto 15 potenziali ripercussioni negative legate alle emissioni di tipo odorigeno;
  - punto 15.1, se la tecnologia impiegata (biofiltrazione) consente di abbattere le emissioni odorigene;
  - punto 15.2, se l'impatto olfattivo è confinato entro i limiti dell'impianto;
  - punto 16 effetti negativi connessi al traffico veicolare;
  - punto 17: possibilità di fenomeni di inquinamento della falda;
  - punto 17.2: valutare se le iniziative proposte da ARES Ambiente siano idonee a scongiurare fenomeni di inquinamento della falda;
  - punto 18: rischio potenziale inquinamento del Rio Vernile;
  - punto 18.1: verifica idoneità, misure progettuali, in relazione al grado elevato di vulnerabilità della falda.
- con nota, prot.n. 33959 del 05/05/2016, è pervenuto il parere di ARPA Lazio, nel quale si è dato puntuale riscontro ai sopra elencati punti;

**Preso atto** del parere di ARPA Lazio prot.n. 33959 del 05/05/2016 costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che ad ogni buon fine si allega in copia;

**Dato atto** che la realizzazione del progetto, secondo quanto rappresentato dal TAR Lazio, non determina potenziali situazioni di criticità nel contesto territoriale d'inserimento e ritenuto, quindi, di dover procedere al rilascio della valutazione di compatibilità ambientale, in ottemperanza alle Sentenze del TAR Lazio n. 10166/2015 e n. 2744/2016 e in conformità all'Ordinanza n. 521/2016 del Consiglio di Stato;

**Considerato** che con la Sentenza (10166/2015) il TAR Lazio ha disposto l'annullamento della Determinazione n. G10065 del 11/07/2014 ed il conseguenziale obbligo, da parte dell'Amministrazione regionale, di assumere le determinazioni in conformità a quanto dalla stessa precisato;

**Considerato** che con successiva sentenza (n. 2744/2016) il TAR Lazio ha ritenuto il comportamento della Regione Lazio, a partire dalla pubblicazione della precedente pronuncia n. 10166, elusivo dell'obbligo di dare esecuzione al giudicato, nonostante la medesima amministrazione avesse, sollecitamente, dato corso alla richiesta di sospensiva della medesima sentenza (10166/2015) del TAR Lazio, dinanzi al Consiglio di Stato e, solo successivamente, alla decisione di reiezione dell'istanza cautelare, avvenuta con Ordinanza n. 521/16 del predetto organo giurisdizionale, l'Ufficio V.I.A. ha potuto riavviare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

**Considerato** che l'autorità competente deve rendere esecutiva la suddetta Sentenza, n. 10166/2015, del TAR Lazio, in conformità a quanto nella stessa precisato, ovvero, che per la realizzazione del progetto della Ares Ambiente srl - di un nuovo impianto per la produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata in località Ruscito del Comune di Piedimonte San Germano - non sussistono gli elementi di criticità evidenziati dall'istruttoria effettuata dall'Ufficio V.I.A., giacché le scelte progettuali di Ares Ambiente srl, aggiornate in sede di integrazione, superano le criticità ravvisate nel corso dell'istruttoria di V.I.A.;

**Considerato** che la valutazione tecnico scientifica di ARPA Lazio, pur rilevando criticità in merito alla qualità dell'aria e all'impatto olfattivo, ha sottolineato, nel contempo, che la limitazione degli impatti ambientali è connessa ad una corretta progettazione/realizzazione dell'impianto e dei vari dispositivi di contenimento nonché ad una corretta gestione/manutenzione di tutti i sistemi durante la fase di esercizio dello stesso;

**Ritenuto** di rilasciare la pronuncia di compatibilità ambientale, in ottemperanza alle Sentenze del TAR Lazio n. 10166/2015 e n. 2744/2016 e in conformità all'Ordinanza n. 521/2016 del Consiglio di Stato;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di rilasciare la pronuncia di compatibilità ambientale, in ottemperanza alle Sentenze del TAR Lazio n. 10166/2015 e n. 2744/2016 e in conformità all'Ordinanza n. 521/2016 del Consiglio di Stato;

che il progetto esaminato, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Piedimonte San Germano e alla Provincia di Frosinone, nonché a tutti agli altri soggetti controinteressati e intervenuti;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web [www.regione.lazio.it/ambiente](http://www.regione.lazio.it/ambiente);

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni;

di comunicare che gli elaborati progettuali dovranno essere ritirati dal proponente, o da altro incaricato munito di specifica delega, presso l'Ufficio V.I.A., dell'Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale.

Il Direttore  
Dott. Vito Consoli